



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 14853/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidente della I Commissione
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Semi incompatibilità di ruolo in Regione Campania tra
Consigliere regionale ed Assessore regionale" Reg. Gen. n. 52**

Ad iniziativa dei Consiglieri Gruppo PdL – primo firmatario Consigliere Nugnes.
Depositata il 20 luglio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto alla **I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 28 LUG. 2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“SEMI INCOMPATIBILITA' DI RUOLO IN REGIONAE CAMPANIA TRA CONSIGLIERE REGIONALE ED ASSESSORE REGIONALE”

REGISTRO GENERALE N. 52

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI: NUGNES (PRIMO FIRMATARIO), AMENTE , BALDI, COLASANTO, D'ANGELO, DE SIANO, DIODATO, IANNICIELLO, LONGO, MARTUSCIELLO, NAPPI FRANCESCO VINCENZO, NOCERA , PAOLINO, POLVERINO, RAIA, RUGGIERO, SCALZI, SCHIANO DI VISCONTI E SCHIFONE

AG



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Al comma 1, dell'articolo 1, la presente proposta di legge sancisce il principio della semi incompatibilità tra il ruolo di Consigliere regionale e quello di Assessore dell'ente offrendo la possibilità al Consigliere regionale nominato assessore di autosospendersi dalla carica elettiva per assumere ruolo fiduciario amministrativo.

Tale proposta è volta, così, a colmare un vuoto normativo tuttora vigente. Lo Statuto regionale, infatti, all'articolo 50, comma 3, non solo non esclude la possibilità che un Consigliere regionale diventi componente della Giunta, ma, addirittura, prevede che, solo come ipotesi residuale, i componenti della Giunta possono essere nominati al di fuori del Consiglio, per cui la regola sancita dallo Statuto, in maniera pressoché espressa, è che i componenti della Giunta siano già Consiglieri regionali, mentre, ex converso, gli assessori esterni costituirebbero una mera eccezione.

Inoltre, allo stato attuale, nessuna norma, vieta che un Consigliere regionale possa diventare, contemporaneamente, anche Assessore dell'ente stesso.

Ad oggi, quindi, non è possibile di imporre al Consigliere-Assessore di dimettersi da Consigliere.

La ratio, intrinseca, della presente proposta è risposta anche e soprattutto, nel tentativo di migliorare il rapporto tra il cittadino-elettore e l'ente Regione.

E' infatti, di tutta evidenza che il Consigliere regionale rappresenta la diretta espressione delle preferenze dei cittadini.

Egli, quindi, è l'estrinsecazione più diretta degli elettori sul territorio.

Un sistema che non prevede la possibilità, per un Consigliere regionale, di rappresentare in Giunta regionale, in maniera diretta, le istanze dei cittadini, apparirebbe una aberrazione giuridica ed una ingiustizia inconcepibile.

Essendo, inoltre, necessario armonizzare e coniugare questo legittimo principio con l'esigenza di certezza normativo-disciplinare e con la possibilità di ricorrere ad esperienze e tecnicismi esterni la proposta se esposta, viene corredata di un ulteriore principio.

La costanza del numero dei Consiglieri regionali in ogni fase della legislatura.

La proposta, infatti, ai commi 1, 4 e 5, dell'articolo 1, prevede in maniera espressa che in caso di autosospensione del Consigliere eletto per l'assunzione dell'incarico assessorile, nelle fasi antecedenti, in costanza e, nella fase susseguente il momento surrogatorio, il numero dei Consiglieri rimanga sempre inalterato.

Infine e non in maniera succedanea, la proposta al terzo comma dell'articolo 1 evita che possano sussistere situazioni con equivoche doppie indennità, andando, quindi, ad eludere anche ipotesi di dispendio economico.

Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

1. Il Consigliere regionale nominato Assessore regionale si sospende dalla funzione elettiva con dichiarazione espressa inviata al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale ne dà ufficiale comunicazione nel corso del primo Consiglio regionale utile.
3. Durante tale periodo è fatto assoluto divieto di cumulo delle indennità.
4. Al Consigliere autosospeso, durante la fase interinale, subentra il candidato della stessa lista che, alle elezioni regionali, pur non essendo stato eletto, ha conseguito il maggior numero di preferenze.
5. L'atto di rinuncia all'autosospensione, da parte del Consigliere eletto, nominato Assessore regionale pro tempore, produce, ope legis, il suo rientro nel ruolo di Consigliere regionale, con la contestuale, immediata, decadenza del Consigliere che lo ha temporaneamente avvicendato.


M.C.C.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi dello Statuto vigente, entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

RL